


REGOLAMENTO COMUNALE

ESERCIZIO

"SALA GIOCHI"

IL SINDACO
GUGLIERI Dott. Andrea



1

IL SEGRETARIO COMUNALE
(C. Giunta)



ART. 1 - DENINIZIONE DI "SALA GIOCHI"

Per "Sala Giochi" si intende uno o piu' locali appositi ove, dietro compenso, sono messi a disposizione dei clienti biliardi, apparecchi o congegni automatici, semiautomatici o elettronici da trattenimento e da gioco da abilità il cui premio può consistere nelle ripetizione di una partita per non piu' di tre volte nonchè apparecchi automatici da trattenimento (juke box, cine box e simile).

L'esercizio da sale giochi è soggetto a licenza del Sindaco ai sensi dell'art. 86 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e dell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

Sono vietati l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo, che possano dar luogo a scommesse o consentano la vincita di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per il gioco del totocalcio, dell'enalotto e dei TOTIP, in conformità di quanto previsto dalla legge 17 dicembre 1986, n.904

ART. 2 - INSTALLAZIONE DI SINGOLI APPARECCHI NEGLI ESERCIZI PUBBLICI

E' soggetta a licenza del Sindaco l'installazione di singoli apparecchi di cui all'art. 1 all'interno degli esercizi pubblici di natura diversa dalle sale giochi (bar, ristoranti, stabilimenti balneari, sale da gioco, ecc.).

Le licenze per apparecchi singoli possono essere rilasciate esclusivamente ai titolari di esercizi pubblici con superficie superiore a mq. 40 entro i seguenti limiti numerici:

- n. 1 apparecchio negli esercizi con superficie fino a mq. 60;
- n. 2 apparecchi negli esercizi con superficie superiore a mq. 60 e fino a mq. 80;
- n. 4 apparecchi negli esercizi con superficie superiore a mq. 80.

Non è consentita l'installazione di apparecchi nei locali dove si svolge esclusiva attività di ristorazione (sala da pranzo), ad eccezione del juke box.

E' consentita l'installazione dei singoli apparecchi già autorizzati nelle aree attrezzate all'aperto di pertinenza o in concessione degli esercizi pubblici. In caso di cessione di pubblici esercizi o trasferimento il titolare necessita di nuova autorizzazione.

IL SINDACO
GUGLIERI D. Il. Andrea



IL SEGRETARIO COMUNALE
(C. Giunta)

**ART. 3 - DOMANDA E LICENZA
PER GLI APPARECCHI DI CUI ALL'ART. 2**

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'installazione di apparecchi in esercizi pubblici, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve essere presentata in conformità alle prescrizioni del Regolamento comunale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa in materia di pubblica sicurezza attribuite ai Comuni con l'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, nonché all'art. 6 del presente regolamento.

Il Sindaco, nel rispetto delle norme del presente regolamento, dei regolamenti comunali di polizia urbana e di igiene e delle relative destinazioni d'uso dei locali, rilascia la licenza.

**ART. 4 - SUPERFICIE MINIME
SALE GIOCHI**

Il locale adibito a sala giochi deve avere una superficie utile minima di mq. 80. Fatte salve le strutture esistenti, obbligo di adeguamento in caso di trasferimento volontario.

Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

La superficie occupata dai giochi non potrà comunque superare il 30% dello spazio utile.

ART. 5 - DISTANZA DI RISPETTO

Le sale giochi debbono distare tra di loro non meno di m. 300.

Le distanze di cui sopra saranno rilevate dai funzionari Comunali secondo quanto segue:

Si effettua la misurazione dalla mezzaria della porta più vicina, seguendo la strada più breve di collegamento, usufruendo della mezzaria della stessa e usando gli eventuali incroci e angoli a 90° - 1% tolleranza.

Le sale giochi debbono distare da scuole, scuole materne, chiese ed ospedali almeno m. 300; la misurazione viene effettuata con i criteri suesposti.

Le concessioni esistenti non devono adeguarsi al citato articolo, anche in caso di cessione a terzi, qualora ciò non comporta trasferimento

IL SINDACO
GIUGLIETTI (Sindaco)

3

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Giunta)

**ART. 6 - DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA LICENZA
DI SALA GIOCHI**

La domanda tendente ad ottenere il rilascio della licenza per l'apertura di sale giochi, redatta in carta legale ed indirizzata al Sindaco, deve contenere le seguenti indicazioni e documenti:

- 1) generalità complete del richiedente, nel caso di società deve essere indicata la ragione sociale e le generalità del legale rappresentante;
- 2) Codice fiscale;
- 3) ubicazione e superficie del locale;
- 4) certificato contestuale in carta semplice del richiedente.

Il rilascio della licenza è inoltre subordinato alla presentazione da parte dell'interessato dei seguenti documenti:

- a) planimetria del locale con l'indicazione della superficie destinata all'attività, bollata e vidimata da un tecnico abilitato regolarmente iscritto all'albo professionale;
- b) atto costitutivo di società (originale o copia autenticata) per i soggetti diversi dalla persone fisiche;
- c) elenco e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi nonché la relativi superficie occupata;
- d) regolameto e funzionamento di ogni apparecchio;
- e) autorizzazione sanitaria dei locali;
- f) nulla-osta SIAE;
- g) marca da bollo per la licenza;
- h) certificato di un tecnico, iscritto all'albo professionale, attestante che sotto il pavimento del locale non vi siano scantinati o spazi vuoti, ovvero che il pavimento stesso può sopportare un peso non inferiore a Kg. 600 per ogni metro quadrato;
- i) certificato relativo alla "prevenzione incendi" rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco, ovvero dichiarazione di un tecnico attestante che la capienza dei locali è inferiore ai 100 posti, ai sensi del Decreto 16.2.1982, punto 83;
- l) certificato di un tecnico, iscritto all'albo professionale, attestante che l'impianto elettrico è a norma C.E.I. Per le concessioni esistenti, qualora vengano effettuate lavori di grande ristrutturazione e se non fossero già in regola è obbligatorio

IL SINDACO
GUGLIERI *Andrea*



IL SEGRETARIO COMUNALE
(C. Giunta)



attenersi al punto h).

ART. 7 - PRIORITA' NELL'ACCOGLIMENTO DELLE DOMANDE

L'ordine cronologico di presentazione della domanda di licenza costituisce titolo di priorità.

ART. 8 - SUBINGRESSO

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato il trasferimento dell'azienda e che il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento.

Il subentrante alla data del trasferimento dell'azienda può continuare l'attività solo dopo aver inoltrato richiesta di licenza al Sindaco. Qualora a decorrere dalla data predetta non presenti la domanda entro sei mesi, decade dal diritto del dante causa.

La domanda, redatta in conformità all'art. 6 del presente regolamento, deve essere corredata dei seguenti documenti:

- 1) contratto di acquisto o di gestione dell'azienda registrato nei modi di legge, oppure copia registrata dell'atto testamentario, ove esista, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 4 della legge 4.1.1968, n. 15, che comprovi il titolo di successione;
 - 2) planimetria di cui al punto a) dell'art. 6 nel caso in cui i locali abbiano subito delle modifiche;
 - 3) dichiarazione che il numero e il tipo degli apparecchi da gioco non è variato ovvero i documenti di cui all'art. 6, lettere c) e d);
 - 4) originali delle licenze preesistenti;
- nonchè i documenti di cui all'art. 6 lettere b)-e)-g).

ART. 9 - TRASFERIMENTO DELL'ATTIVITA'

Coloro che intendono trasferire la sede dell'attività devono preventivamente presentare apposita domanda in carta dal bollo indirizzata al Sindaco; con l'indicazione esatta dei nuovi locali rispondenti ai requisiti previsti da questo regolamento.

IL SINDACO
GUGLIERI *Andrea*

IL SEGRETARIO COMUNALE
(G. Giunta)



ART. 10 - AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE

Coloro che intendono ampliare la superficie del locale adibito a sala giochi devono preventivamente presentare apposita comunicazione in carta semplice indirizzata al Sindaco con l'indicazione esatta della nuova superficie.

Per i nuovi locali da adibire a sala giochi si dovranno presentare i documenti di cui all'art. 6 lettere a)-c)-d)-e)-f)-h)-i)-l).

ART. 11 - VALIDITA' DELLA LICENZA

La licenza ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno ed è rinnovabile con vidimazione in bollo a seguito di domanda di rinnovo in bollo corredata di certificato contestuale in carta semplice e di nulla-osta SIAE.

ART. 12 - PRESCRIZIONI

E' fatto obbligo di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile, le tariffe, i regolamenti e la tabella dei giochi proibiti vidimata e rilasciata dal Sindaco.

Il titolare di licenza di sala giochi potrà avvalersi della facoltà di sostituire gli apparecchi da gioco già autorizzati in licenza previo nulla osta del Sindaco a seguito di verifica da parte degli Organi competenti della sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4, comma 3°.

A tal fine dovrà presentare comunicazione in carta semplice indirizzata al Sindaco allegando i documenti di cui all'art. 6, lettere c)-d)-f).

L'accesso alla sala giochi e l'utilizzo degli apparecchi negli esercizi pubblici è regolamentato con apposita ordinanza del Sindaco.

ART. 13 - ORARI DI ESERCIZIO

Gli orari di apertura delle sale giochi sono determinati con ordinanza del Sindaco, sentite le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e dei lavoratori dipendenti del settore.

ART. 14 - SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA'

Il titolare della licenza di sala giochi deve presentare comunicazione al Sindaco qualora sospenda l'attività per un periodo superiore agli otto giorni.

IL SINDACO
GUGLIELMO M. ACCIARI



IL SEGRETARIO COMUNALE
(C. Giunta)

Nel caso di periodi di interruzione dell'attività superiori a sei mesi, il titolare dovrà presentare apposita domanda al Sindaco specificando i motivi della sospensione.

Salvo casi di comprovata necessità, l'attività non può essere sospesa per un periodo superiore ai dodici mesi pena la revoca della licenza.

ART. 15 - REVOCA DELLA LICENZA

Oltre i casi previsti dalle leggi vigenti in materia, la licenza è revocata qualora il titolare sospenda l'attività per un periodo di tempo superiore a otto giorni senza averne dato preavviso al Sindaco, nonché per inosservanza delle disposizioni di cui all'art. 14 del presente regolamento.

La licenza può essere inoltre revocata, previa sospensione, per motivi d'igiene o per inosservanza delle norme del presente regolamento allorché il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte entro tre mesi dall'accertamento, salvo proroga in caso di comprovata necessità.

ART. 16 - SANZIONI

Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18 giugno 1933, n. 773 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.

ART. 17 - NORME PARTICOLARI

E' esclusa dalla presente normativa l'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco presso le sedi:

- Oratorio;
- Sede C.R.I.
- Società Mutuo Soccorso.

IL SINDACO
Giuseppe Di Nicola
C. Giunta



7

IL SEGRETARIO COMUNALE
(C. Giunta)



COMUNE di DIANO MARINA
Provincia di IMPERIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 17

Prot. N. 0 13716

OGGETTO:

MODIFICA REGOLAMENTO COMUNALE ESERCIZIO "SALA GIOCHI" APPROVATO CON DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 18 SETTEMBRE 1994.

L'anno duemila addi VENTINOVE del mese di GIUGNO alle ore 21.00 nella sala delle adunanze consiliari, convocato per trattazione argomenti o.d.g. con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si e' riunito, in sessione Ordinaria ed in seduta PUBBLICA di la convocazione, il Consiglio Comunale, del quale sono membri i Signori:

N.	CARICA	Pr.	As.
1	GUGLIERI Dott. Andrea	Sindaco	X
2	NOVARO Elio	Consigliere	X
3	DAMONTE Mario	Consigliere	X
4	GARNERO Riccardo	Consigliere	X
5	PARADISI Gino	Consigliere	X
6	TARABLE Giuseppe	Consigliere	X
7	IANNI' Francesco	Consigliere	X
8	ROSSI Andrea	Consigliere	X
9	GRAMONDO Tiziano	Consigliere	X
10	BRUNENGO Vittoria	Consigliere	X
11	ASSANDRI Sandra	Consigliere	X
12	BORMIDA Alessandra	Consigliere	X
13	CALCAGNO Antonio	Consigliere	X
14	AL BEIK AHMAD	CONSIGLIERE	X
15	MARINO Edoardo	Consigliere	X
16	DAMONTE Jacopo	Consigliere	X
17	RAGNI Adriano	Consigliere	X
	TOTALE	9	8

Assiste quale segretario il Signor GIORGI Dott. Giorgio

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GUGLIERI Dott. Andrea nella sua qualita' di Sindaco - Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario comunale attesta che la presente deliberazione, a norma dell'art. 47 della legge 8 giugno 1990 n.142 e' stata pubblicata all'albo pretorio del Comune il giorno 4 LUG. 2000 e rimarra' per 15 giorni consecutivi.

Diano Marina, li 4 LUG. 2000

Il Segretario Comunale



INVIATA AL CO.RE.CO.

n. di prot. 13716

Data 4 LUG. 2000

DATA DI RICEVUTA DA PARTE DEL CO.RE.CO.

Data _____

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

OGGETTO: Modifica Regolamento Comunale esercizio "Sala Giochi" approvato con delibera Consiglio Comunale n. 49 del 18 settembre 1994.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore alle Attivita` Produttive, Sig. Tiziano Gramondo;

PREMESSO che il Regolamento Comunale esercizio "Sala Giochi" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 18 settembre 1994, esecutiva, all'art. 5 recita:

"Le sale giochi debbono distare tra loro non meno di m. 300" omissis

"Le sale giochi debbono distare da scuole, scuole materne, chiese ed ospedali almeno m. 300; la misurazione viene effettuata con i criteri suesposti"

omissis

RITENUTO opportuno modificare, per motivi di sicurezza pubblica e al fine di evitare che sul territorio comunale vengano aperte un numero elevato di sale giochi, la distanza fra ogni singolo esercizio e fra gli stessi con scuole, scuole materne, chiese ed ospedali aumentando le predette distanze da m. 300 (trecento) a m. 1.000 (mille);

VISTO il parere in atti, richiesto ed espresso ai sensi dell'art. 53 della Legge 142/1990, del responsabile del servizio Sig. Arduino Augusto "favorevole sotto il profilo della regolarita` tecnica";

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa e pertanto non rileva il parere di regolarita` contabile;

RILEVATA la competenza del Consiglio Comunale stante l'oggetto della presente deliberazione;

UDITO l'intervento del Consigliere Tarable, nonche` la replica dell'Assessore Gramondo, come da separato verbale che riporta integralmente la discussione;

Nessun altro Consigliere chiede di intervenire, quindi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, il presente punto all'ordine del giorno, con le seguenti risultanze finali:

Presenti n. 10 Consiglieri;
Votanti n. 10 Consiglieri;

VOTAZIONE UNANIME

DELIBERA

-di modificare l'art. 5 del Regolamento delle Sale Giochi come segue:

"Le sale giochi debbono distare tra loro non meno di m. 1.000.

La distanza di cui sopra saranno rilevate dai funzionari Comunali secondo quanto segue:

Si effettua la misurazione dalla mezzeria della porta piu' vicina, seguendo la strada piu' breve di collegamento, usufruendo della mezzeria della stessa e usando gli eventuali incroci e angoli a 90 gradi - 1% tolleranza.

Le sale giochi debbono distare da scuole, scuole materne, chiese ed ospedali almeno m. 1.000; la misurazione viene effettuata con i criteri suesposti.

Le concessioni esistenti non devono adeguarsi al citato articolo, anche in caso di cessione a terzi, qualora cio' non comporta trasferimento."

-di nominare quale responsabile del procedimento, il dipendente Sig. Arduino Augusto, responsabile dell'ufficio commercio;


- di dare atto che la presente deliberazione e' soggetta al controllo preventivo di legittimita' del Comitato Regionale di Controllo, al quale viene inviata ai sensi dell'art. 17, comma 40, della Legge n. 127/97.

IL SINDACO
-GUGLIERI Dott. Andrea-



IL SEGRETARIO COMUNALE
-GIORGI Dott. Giorgio-

E' FOTOCOPIA AUTENTICA
ALL'ORIGINIALE



4 LUG 2000